(N. 142-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE **ZANOTTI BIANCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* **56**)

d'iniziativa del Deputato MORO Aldo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1955

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di iniziativa dell'onorevole Moro sui « Professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali e politiche » già approvato dalla Camera dei deputati, è errato nel suo titolo e in parte nella sua sostanza.

La prima parte del titolo dice infatti: « Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici ». L'estensore di questo disegno di legge sembra aver dimenticato l'articolo 19 della legge 5 aprile 1945, n. 238, che dice testualmente così: « I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai regi decreti (e qui ricorda i decreti che riammettono in servizio i professori colpiti per motivi politici e raz-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

ziali) saranno collocati a riposo alla fine dell'anno accademico durante il quale compiranno i 75 anni ».

Quindi occorre sopprimere nel titolo la prima parte, lasciando soltanto la seconda: « Decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni politiche o razziali ».

Ed è questa infatti la parte nuova del disegno di legge. Lo Stato aveva già fatto il suo dovere quando, liberato il Paese, ha riammesso in servizio i professori colpiti per motivi politici o di razza, e concesso loro di prolungare l'insegnamento dai 70 ai 75 anni di età. Sembrava che potesse bastare. Ma, oggi, essi chiedono di poter profittare del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, e di essere considerati professori fuori ruolo dai 75 agli 80.

Se questo provvedimento non reca un sensibile peso economico sul bilancio dello Stato, non reca neppure un sensibile giovamento alla scuola, data la tarda età, in cui questi professori saranno chiamati (e talora non potranno intervenirvi) a far parte dei Consigli accademici e delle Commissioni di concorso.

Tuttavia la richiesta non è illegale; la Camera l'ha accettata, la accolga anche il Senato approvando l'articolo 1.

Il secondo è uno strano articolo composito.

La sua prima parte, come la prima parte del titolo, riguarda materia già giudicata; non doveva quindi ripresentarsi nel nuovo disegno di legge; forse doveva servire ad agganciare quel: « o a trasferimento d'autorità », cioè quella seconda parte, con la quale egual trattamento (cioè insegnamento fino ai 75 anni, e posizione di fuori ruolo fino agli 80) verrebbe accordato ai professori traslocati per motivi politici.

Io non sono mai riuscito a sapere quanti sono stati i professori traslocati per motivi politici: ritengo pochissimi poichè il fascismo aveva la mano pesante: esonerava non traslocava. Ma, ad ogni modo, la questione dei traslochi per ragioni politiche è già stata regolata dal decreto-legge De Ruggero fin dal 7 settembre 1944, e, nonostante che il suo articolo 8, che contemplava tale materia, sia stato abrogato dalla legge Arangio Ruiz del 5 aprile 1945, n. 238, che aprì le porte a tutti i professori, tranne per alcuni casi moralmente gravi, tuttavia anche quel decreto al suo articolo 17 stabiliva che « i trasferimenti dei professori di ruolo disposti senza il voto della Facoltà interessata, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine ».

Ora, a dieci anni di distanza, ci si chiede di concedere a questi professori gli stessi diritti di coloro che erano stati esonerati. Questo non è giusto, poichè essi percepirono sempre i loro stipendi, e perchè l'articolo contrasta — con uno speciale atto di favoritismo — allo spirito di tutte le leggi precedenti.

Per tali ragioni il Ministero è contrario a questo articolo. Propongo quindi di far seguire alla soppressione della prima parte del titolo, la soppressione di questo secondo articolo la cui prima parte è un'inutile ripetizione di leggi precedenti, e la seconda un ingiusto tentativo di mettere sullo stesso livello i professori che per motivi politici o di razza perdettero cinque anni di insegnamento, ed i professori che furono semplicemente traslocati.

Una riparazione a un torto effettivo dovrebbe invece essere accordata a quei professori che, per motivi ritenuti illegittimi dal Consiglio di Stato, siano stati privati in seguito a provvedimenti amministrativi della possibilità di insegnare per lo stesso periodo previsto dalla legge di cinque anni.

Quanto all'articolo 3 esso ripete la solita formula di tutte le leggi, nella prima parte, e nella seconda conferma la disposizione che si ritrova nelle varie leggi che regolano questa materia.

Propongo quindi la soppressione della prima parte del titolo e la seguente nuova dizione dell'articolo 2:

« I professori che per motivi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato siano stati in seguito a provvedimenti amministrativi privati della possibilità di insegnare per un periodo di almeno cinque anni avranno prorogati i limiti di età al 75° anno ».

ZANOTTI BIANCO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche.

—

Art. 1.

Per i professori universitari riassunti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano a partire dal 75° anno di età.

Art. 2.

Per i professori che, per motivi politici, durante il ventennio anteriore al 1943, siano stati privati, in seguito a sospensione o a trasferimento di autorità, della possibilità di insegnare e di espletare comunque le loro funzioni, per un periodo di almeno cinque anni, i limiti di età sono prorogati al 75° anno e si applica per essi anche il disposto del precedente articolo 1.

Art. 3.

Le norme della presente legge entrano in vigore alla data della pubblicazione della legge medesima e si applicano anche ai professori già collocati a riposo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

Decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni politiche o razziali.

—

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I professori che per motivi riconosciuti illegittimi dal Consiglio di Stato siano stati in seguito a provvedimenti amministrativi privati della possibilità di insegnare per un periodo di almeno cinque anni avranno prorogati i limiti di età al 75° anno.

Art. 3.

Identico.